



N. 7 REG.

COMUNE DI CAMPO CALABRO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato.

L'anno duemilaTREDICI addì VENTISEI del mese MARZO alle ore 18,30 ed in prosieguo convocato come da avvisi scritti in data 19/03/2013 fatti pervenire ai Cons. Comunali nel rispetto del vigente Statuto si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale VINCENZO CRUPI di * PRIMA convocazione STRAORDINARIA, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. :

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	VINCENZO CRUPI - Presidente	SI
2	DOMENICO IDONE	SI
3	GIUSEPPE BUDA	SI
4	DOMENICO IDONE (cl.1966)	SI
5	DOMENICO, GIUSEPPE SCOPELLITI	SI
6	ANTONIO CALARCO	SI
7	ROCCO ALESSANDRO REPACI	SI
8	GIOVANNI FRANCESCO SANTORO	SI

PRESENTI n. 8

ASSENTI n. ===

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Arcidiaco Francesco

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N. 8 su N. 8 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 8 Consiglieri in carica l'adunanza è legale e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del DLgs. 267/2000 ;

Il responsabile del servizio in ordine regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;

Il responsabile dell' Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere =====;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull' oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che lo Statuto del Comune di Campo Calabro all'art.2 prevede espressamente il riconoscimento del ruolo del volontariato quale libera espressione della comunità locale, nonché la promozione ed il sostegno delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private che operano per lo sviluppo sociale e culturale della comunità campese;

Considerato che al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato si è ritenuta necessaria la predisposizione di un apposito regolamento affinché sia riconosciuto il ruolo delle realtà associative, valorizzandone la funzione;

Preso atto che la Commissione Consiliare Permanente Assistenza e Politiche Sociali, Politiche Giovanili e del Lavoro ha predisposto un regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato;

Riscontrato che il Presidente della Commissione Consiliare Permanente Antonio Calarco relaziona in merito al regolamento predisposto che prevede l'istituzione di apposito albo delle libere forme associative e del volontariato nonché l'istituzione della Consulta Comunale delle Associazioni indicandone competenze e funzioni;

Visto il regolamento di che trattasi formato da n.18 articoli;

A voti unanimi espressi in forma palese e con distinta unanime votazione per la dichiarazione di immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato, che formato da n.18 articoli è allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI CAMPO CALABRO

(Provincia di Reggio Calabria)

C.F. e P. IVA :00250750808 –

TEL.0965/757600 – FAX 0965/757334

Parere ai sensi dell'art.49- comma 1 – D.lgs.n.267/2000,
in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:
"Approvazione Regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere
forme associative e delle organizzazioni di volontariato".-

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 - comma 1 - del DLgs 267/2000;

La sottoscritta Francesca Napolitano in qualità di Responsabile, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.-

Campo Calabro, li 22/03/2013



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Francesca Napolitano)



COMUNE DI CAMPO CALABRO

Regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Principi fondamentali e finalità

TITOLO II – L'ALBO E LA CONSULTA

□ CAPO I – LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO

Art. 2 – Definizione
Art. 3 – Riconoscimento

□ CAPO II – L'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO

Art. 4 – Istituzione dell'Albo
Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo
Art. 6 – Procedimento d'iscrizione all'Albo
Art. 7 – Formazione, tenuta ed aggiornamento dell'Albo

□ CAPO III – LA CONSULTA

Art. 8 – Istituzione della Consulta
Art. 9 – Competenze e funzioni della Consulta
Art. 10 – Organi della Consulta
Art. 11 – L'Assemblea della Consulta
Art. 12 – Il Presidente della Consulta
Art. 13 – Decadenza e dimissioni del Presidente della Consulta
Art. 14 – Incompatibilità e ineleggibilità del Presidente della Consulta

□ CAPO IV – L'INFORMAZIONE E L'ACCESSO

Art. 15 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 16 – Accesso alle strutture ed ai servizi comunali

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Rinvio
Art. 18 – Entrata in vigore



TITOLO I – PRINCIPI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

(Principi fondamentali e finalità)

1. Il Comune di Campo Calabro riconosce il ruolo delle associazioni, delle fondazioni, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle ONLUS, delle Associazioni di Promozione sociale quale elemento fondamentale per la crescita sociale, culturale e civile dell'intera comunità.

2. Il Comune di Campo Calabro, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Comunale, riconosce e garantisce il ruolo del volontariato quale libera espressione della Comunità locale, promuove e sostiene l'impegno delle associazioni, fondazioni e delle altre organizzazioni che operano per lo sviluppo sociale e culturale della comunità campese.

3. Il presente Regolamento, adottato con la finalità di riconoscere il ruolo delle realtà associative, di valorizzare la funzione e l'azione dell'attività di volontariato, di promuovere la costituzione di organismi di partecipazione ai processi di formazione del consenso ed alla vita amministrativa, politica e democratica del paese, istituisce e disciplina l'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato e la Consulta delle Associazioni.

TITOLO II – L'ALBO E LA CONSULTA

Capo I - Libere forme associative e del Volontariato

Art. 2

(Definizione)

1. Sono definite "libere forme associative e del volontariato" i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni e le altre realtà riconducibili all'area del c.d. terzo settore, che operano nell'ambito del territorio comunale con finalità di interesse generale, con assenza di fini di lucro e non riconducibili a partiti o movimenti politici, i cui requisiti di trasparenza, democrazia interna e partecipazione siano stabiliti nello statuto o nell'atto costitutivo.

2. In tale ambito sono, quindi, definite "libere forme associative e del volontariato" le associazioni che perseguono finalità sociali, assistenziali, umanitarie, culturali, educative, scientifiche, religiose, di solidarietà, di cooperazione nazionale ed internazionale, di tutela dei diritti dei cittadini, di promozione sociale e civile, sportive e ricreative.

Art. 3

(Riconoscimento)

1. Le libere forme associative e del volontariato, come definite dal precedente art. 2, sono riconosciute dal Comune attraverso l'iscrizione all'Albo di cui al successivo Capo II del presente Titolo sulla base dell'effettività della loro attività, dell'esistenza di uno statuto associativo che dia conto degli scopi perseguiti, dell'esistenza di un corpo sociale adeguato e della presenza sul territorio comunale.



Capo II – L'Albo delle libere forme associative e del Volontariato

Art. 4

(Istituzione dell'Albo)

1. In applicazione dell'art. 44, comma 6, dello Statuto Comunale, è istituito, nel Comune di Campo Calabro, l'Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato che perseguono una o più delle finalità indicate all'art. 2.

2. Il presente Regolamento, ai sensi dell' art. 44, comma 7, dello Statuto Comunale, determina la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, i requisiti di iscrizione, i casi di esclusione e cancellazione, le modalità di accesso alle strutture ed ai servizi comunali. Inoltre il presente Regolamento disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale e le libere forme associative e del volontariato per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione.

3. L'Albo delle libere forme associative e del Volontariato è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività socio-assistenziali, umanitarie, di solidarietà e di cooperazione nazionale ed internazionale;
- b) attività culturali, scientifiche, religiose, di promozione sociale e civile;
- c) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- d) attività educative, di legalità e di tutela dei diritti dei cittadini.

Art. 5

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Tutte le libere forme associative e del volontariato, come definite dal precedente art. 2, operanti nel Comune di Campo Calabro, possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale presentando apposita domanda sottoscritta dal Rappresentante Legale e presentando la necessaria documentazione indicata al successivo comma 2.

2. Nella domanda per la richiesta di iscrizione all'Albo debbono obbligatoriamente essere riportati:

- a) la denominazione ed il codice fiscale dell'associazione;
- b) l'ubicazione, sul territorio comunale, della sede sociale o, nel caso di Associazioni o strutture sovracomunali, l'ubicazione della sede centrale e della sede operativa sul territorio comunale;
- c) le generalità del Rappresentante Legale e di un suo eventuale Rappresentante/Delegato per i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- d) il settore o i settori dell'Albo, come definiti dal precedente articolo, cui si chiede di essere iscritti;
- e) il numero degli iscritti;
- f) le cariche elettive ed i relativi nominativi e dati anagrafici;



- g) l'eventuale affiliazione ad Enti o Associazioni riconosciute;
- h) un'esplicita dichiarazione relativa al fatto che l'associazione non ha scopo di lucro, non ha interessi economici, politici, sindacali o di categoria degli associati e si ispira a criteri di trasparenza e di democraticità verso i soci;
- i) un'esplicita dichiarazione relativa al fatto che l'associazione non è affiliata a società segrete e non costituisce, direttamente o indirettamente, articolazione di alcun partito o movimento politico;
- j) un'esplicita dichiarazione di impegno a comunicare agli uffici comunali preposti, entro 30 giorni, l'intervenuto scioglimento, le eventuali modifiche dello Statuto, dell'Atto Costitutivo, della sede sociale, dell'assetto sociale e delle altre circostanze dichiarate e/o documentate ai sensi del presente articolo.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- k) copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati nelle forme di legge;
- l) copia del codice fiscale dell'associazione
- m) relazione contenente sintetica descrizione dell'associazione, del modello organizzativo, degli ambiti prevalenti nei quali la stessa opera, delle attività più significative realizzate nell'anno solare precedente, dei progetti, dei programmi e delle iniziative da attuarsi per l'anno in corso.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente valgono sia per le associazioni aventi sede legale nel territorio del Comune di Campo Calabro sia per le altre associazioni che operano sul territorio comunale ma che hanno la sede legale al di fuori di esso, le quali possono egualmente richiedere l'iscrizione all'Albo a condizione che siano effettivamente attive nel Comune e che forniscano la necessaria documentazione.

4. In tale ultima ipotesi, le articolazioni organizzative di associazioni di livello sovracomunale dovranno produrre la documentazione di cui al comma 2 riferita esclusivamente all'ambito comunale, così come anche i gruppi di cittadini aderenti alle stesse associazioni di livello sovracomunale ma prive di articolazione organizzativa nel Comune.

5. Per questi ultimi gruppi, di cui ai commi 3 e 4, si prescrive che il rappresentante/delegato debba essere residente in Campo Calabro.

Art. 6

(Procedimento d'iscrizione all'Albo)

1. La domanda di iscrizione all'Albo è soggetta ad attività istruttoria da parte dell'ufficio amministrativo del Comune, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti, così come indicati nell'articolo 5 del presente Regolamento.

2. Il competente ufficio comunale, ricevuta la richiesta d'iscrizione, nei successivi trenta giorni provvede alla verifica dei requisiti stabiliti al precedente articolo, nonché dell'effettivo svolgimento, da parte dei richiedenti, delle attività riconducibili alle finalità di cui all'art. 2.

3. L'ufficio comunale, entro il predetto termine, può altresì richiedere elementi integrativi e/o chiarimenti, nel qual caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e



riprenderanno a decorrere dalla data di trasmissione al Comune della nota di risposta da parte dell'associazione.

4. Esperita l'attività istruttoria nei termini e con le modalità innanzi stabilite, il responsabile del servizio comunale trasmette gli atti alla Commissione Consiliare Politiche Sociali del Consiglio Comunale, la quale esaminati gli atti esprime il proprio parere e li trasmette, unitamente allo stesso, alla Giunta Comunale la quale provvederà a deliberare il rigetto o l'approvazione definitiva. Nel caso in cui sia riscontrata la sussistenza dei requisiti previsti e sia accolta la domanda di iscrizione, l'ufficio amministrativo provvederà a darne comunicazione scritta al rappresentante/delegato dell'associazione. Nel caso in cui non sia riscontrata la sussistenza dei requisiti previsti e venga disposto il rigetto della domanda di iscrizione, lo stesso ufficio provvederà, con comunicazione scritta, a rendere edotto il rappresentante richiedente ed a fornire la relativa motivazione.

5. Le associazioni per le quali il procedimento di accoglimento si concluda con esito positivo sono iscritte all'Albo, da parte dell'ufficio, con i seguenti elementi:

- a) esatta denominazione e sede dell'associazione sul territorio comunale;
- b) generalità e residenza del legale rappresentante;
- c) generalità e residenza del delegato per i rapporti con il Comune;
- d) data di accoglimento della domanda;
- e) sezione o sezioni, di cui all'art. 4 comma 3, per i quali è disposta l'iscrizione.

6. Non potranno in ogni caso essere iscritte all'Albo le associazioni e simili che, esplicitamente o dalla loro attività, dimostrano di non conformarsi ai principi costituzionali e di ordine pubblico.

Art. 7

(Formazione, tenuta ed aggiornamento dell'Albo)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'ufficio amministrativo del Comune avvia il procedimento di formazione dell'Albo con idoneo avviso pubblico contenente i requisiti e le modalità d'iscrizione. Le domande d'iscrizione devono esser fatte pervenire al Comune entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

2. Espletata la procedura di iscrizione, stabilita al precedente art. 6, tutte le associazioni alle quali è stata accolta la relativa richiesta sono incluse, rispettando l'ordine di arrivo delle domande di iscrizione, nell'*Albo generale* e nei quattro *Albi settoriali* in base alle sezioni di attività dalle stesse indicate, così come definite all'art. 4, comma 3.

3. L'Albo delle Associazioni così formato è pubblicato, unitamente ai quattro Albi settoriali, in via permanente sul sito istituzionale del Comune di Campo Calabro.

4. Formato l'Albo con le modalità di cui ai precedenti commi, ogni altra associazione può chiedere in ogni tempo di esservi iscritta. A tali richieste si applica la disciplina stabilita al precedente articolo 6.

5. L'ufficio comunale provvede all'aggiornamento generale dell'Albo e delle sue articolazioni tematiche ed alla trasmissione dello stesso al Sindaco ed all'Assessore alle Politiche sociali con cadenza annuale, vale a dire entro il 31 marzo di ogni anno.



6. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare entro trenta giorni le modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto, le variazioni relative alla sede sociale, all'assetto sociale, ed ogni altra modifica relativa ai requisiti richiesti per l'iscrizione.

7. Ciascuna associazione può in ogni tempo chiedere di essere cancellata dall'Albo, così come può esserne disposta d'ufficio la cancellazione quando la medesima non risulti più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. A tal fine il competente ufficio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, provvederà a verificare, per ciascuna associazione iscritta, la permanenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in base ai quali è stata approvata l'iscrizione.

8. Pertanto sono cancellate dall'Albo Comunale le Associazioni iscritte che:

- a) Ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune;
- b) Perdano i requisiti essenziali riconosciuti all'associazione al momento dell'iscrizione;
- c) Non comunichino le variazioni intervenute come previsto dal comma 6 del presente articolo.

9. La cancellazione dall'Albo è disposta con provvedimento motivato secondo i criteri e le modalità previsti per l'iscrizione ed è trasmessa a mezzo di raccomandata A/R, all'Associazione interessata.

10. La cancellazione o decadenza dall'Albo comporta l'obbligo da parte del Legale Rappresentante dell'associazione di restituire al Comune, con verbale sottoscritto, eventuali beni o strumentazioni durevoli, utilizzati dall'associazione per l'espletamento delle finalità e delle attività di volontariato, ed acquistate con il contributo comunale. Detti beni o strumentazioni debbono essere inventariati e restituiti integri, salvo la naturale usura, senza danni per negligenza o colpa.

Capo III – La Consulta

Art. 8

(Istituzione della Consulta)

1. Con il presente Regolamento è istituita la Consulta Comunale delle Associazioni, composta da tutte le associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

2. La Consulta, la quale rappresenta un libero strumento di partecipazione democratica e di condivisione di valori ed esperienze da parte delle associazioni e dei movimenti iscritti all'Albo, può quindi costituire un momento privilegiato di incontro, idoneo a ricordare ed a rendere di patrimonio comune la preziosa esperienza maturata nel mondo del libero associazionismo e del volontariato nei diversificati ambiti di azione sul territorio.



Art. 9

(Competenze e funzioni della Consulta)

1. La Consulta costituisce, per gli organi di direzione politica del Comune, una forma strutturata permanente di consultazione. È dotata di autonomia propositiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed ha la funzione di promuovere la partecipazione attiva di tutte le Associazioni operanti nel territorio comunale alla vita sociale e politica della Comunità.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto Comunale, prima di deliberare su atti che interessano l'intera comunità campese, garantisce la partecipazione alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato a mezzo di idonei strumenti, anche attraverso la Consulta delle Associazioni.

3. La Consulta sulle materie di politiche sociali, culturali, educative, di tutela dei diritti dei cittadini, sportive e ricreative, quando richiesto, esprime parere consultivo agli organismi comunali competenti, alla Giunta Comunale, all'Assessore competente, alla Commissione Consiliare. Il parere è espresso ed acquisito formalmente agli atti del Comune e di esso va dato atto nei provvedimenti amministrativi adottati.

4. La Consulta può essere ascoltata dal Sindaco prima dell'adozione di ogni provvedimento nelle materie di competenza ed ove non consultata preventivamente o nel corso di un provvedimento che la stessa ritiene necessario di parere, può chiedere di essere ammessa ad esprimerlo, pur essendo lo stesso non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

5. Le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 44, comma 9, dello Statuto Comunale, possono formulare, nell'ambito dello specifico campo di interesse, proposte da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare. Tale funzione propositiva può essere esercitata anche dalla Consulta delle Associazioni sulle specifiche materie di competenza.

6. Alla stessa possono essere assegnati compiti di progettazione, organizzazione e gestione di programmi ed attività riguardanti le materie di pertinenza ferme restando le competenze e gli atti da compiersi, in relazione alle stesse, da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10

(Organi della Consulta)

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea ed il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte alla Consulta; ogni nuova iscrizione o cancellazione o variazione nella rappresentanza di ciascuna associazione, previa comunicazione scritta al Presidente, comporta automaticamente l'adeguamento della sua composizione.

3. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile per un ulteriore anno; lo stesso non può essere rieletto dopo aver ricoperto due mandati anche non consecutivi.



Art. 11
(L'Assemblea della Consulta)

1. L'Assemblea è l'organo attraverso il quale la Consulta agisce in ordine alle competenze ed alle funzioni attribuite.

2. L'Assemblea è composta dal rappresentante di ciascuna delle associazioni iscritte, o da un suo delegato. Nessuno, in seno all'Assemblea, può rappresentare più di una associazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, eletti a norma del successivo art. 12.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei rappresentanti di almeno la metà delle associazioni iscritte.

5. Nella convocazione scritta dell'Assemblea, effettuata con data ed ora certe, sono fissate contestualmente anche la data e l'ora della seconda convocazione da tenersi, comunque, sempre nella stessa data e non prima di un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

6. Per la validità della seduta in seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo (1/3) delle associazioni iscritte.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'elenco degli argomenti da discutere, da far pervenire al recapito delle associazioni iscritte ed al Sindaco almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso d'urgenza, il termine può essere ridotto a tre.

8. L'Assemblea decide con la maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità varrà il voto del Presidente.

9. La mancata partecipazione ai lavori dell'Assemblea della Consulta per quattro riunioni nell'arco di un anno solare, comporta la decadenza dell'associazione dalla Consulta. L'associazione cessa egualmente di far parte della Consulta se risulterà assente non giustificata da tutte le sedute convocate nell'arco dell'anno quando il loro numero sia inferiore a quattro. Ai fini del presente comma si tiene conto anche delle assenze relative a sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

10. Dell'associazione che risulta non più rappresentata nella Consulta, è disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo.

Art. 12
(Il Presidente della Consulta)

1. In occasione della prima riunione della Consulta, che è convocata dal Sindaco secondo le modalità di cui al comma 7 dell'art. 11, l'Assemblea, presieduta dal rappresentante dell'Amministrazione Comunale provvede, prima di ogni altra deliberazione, ad eleggere nel proprio seno, per scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti validamente espressi, il proprio Presidente.



2. Il candidato che, dopo il Presidente eletto, ha ottenuto più voti, è nominato Vice Presidente al quale viene assegnato il compito di supplire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Per la prima riunione dell'Assemblea non si applica il disposto del comma 5 dell'art. 11.

4. Il Presidente rappresenta la Consulta, provvede agli adempimenti che gli competono ai sensi del precedente art. 11, assicura il collegamento fra la Consulta e l'Amministrazione Comunale, adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo e svolge tutte le funzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal presente Regolamento.

5. Il Presidente nomina un Segretario con il compito di verbalizzare le sedute e di tenere tutta la documentazione inerente l'attività della Consulta.

6. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di membri della Consulta, può invitare alle sedute il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i funzionari del Comune o di altri enti pubblici, consulenti e professionisti incaricati dal Sindaco, per illustrazioni o chiarimenti.

7. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea della Consulta, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto (1/5) dei componenti della Consulta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

8. In caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni o decadenza del Presidente, gli subentra il Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente. A tal fine il Sindaco provvede, entro 30 giorni dall'evento, ad attuare quanto disposto dal precedente comma 1.

Art. 13

(Decadenza e dimissioni del Presidente della Consulta)

1. La decadenza del Presidente si verifica in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

2. Il Presidente cessa inoltre dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei membri della Consulta ed è messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica di Presidente.

3. Decade dall'incarico, inoltre, il Presidente la cui associazione sia cancellata dall'Albo per una qualsiasi delle cause previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni del Presidente della Consulta, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Sindaco, diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 7 del precedente art. 12.



Art. 14

(Ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente della Consulta)

1. Non può essere eletto Presidente della Consulta:

- a) chi non sia eleggibile alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i Consiglieri e gli Assessori Comunali in carica;
- c) chi ha una lite pendente con il Comune;
- d) chi appartiene a partiti o a raggruppamenti politici comunque denominati;
- e) chi abbia condanne o procedimenti penali in corso.

2. Qualora sopraggiunga, nei confronti del Presidente eletto, una delle cause che ne avrebbero comportato l'ineleggibilità, questi cessa immediatamente dalla carica e si procede alla elezione del nuovo Presidente. In tal caso il Sindaco, entro 30 giorni dalla data in cui gli è giunta la relativa comunicazione ovvero è stata accertata l'intervenuta decadenza, attua le procedure disposte dal comma 1 dell'art. 12.

3. E' fatto divieto al Presidente della Consulta di assumere, per la durata del mandato, incarichi remunerati direttamente o indirettamente dal Comune, pena la decadenza dal mandato stesso.

Capo IV – L'Informazione e l'Accesso

Art. 15

(Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicizzazione al presente Regolamento attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale.

2. Il Presidente può richiedere, corrispondendo i relativi oneri, copia di ogni documento in possesso degli uffici comunali che sia ritenuto di interesse per la Consulta e per le attività di competenza della stessa, salvi i limiti di legge in materia di segreto d'ufficio e di riservatezza degli atti. Gli uffici comunali interessati, osservato il presente comma, provvederanno ad evadere le richieste compatibilmente con gli obblighi di espletamento dei compiti istituzionali assegnati.

Art. 16

(Accesso alle strutture ed ai servizi comunali)

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta delle Associazioni i locali per le riunioni, oltre a curare la predisposizione delle lettere per le convocazioni delle assemblee.



2. Può essere inoltre concesso alla Consulta ed alle associazioni iscritte all'Albo, per specifiche iniziative e previa richiesta che ne indichi le finalità, l'uso di strutture comunali e l'accesso a servizi comunali nel rispetto della legislazione e della regolamentazione comunale vigente in materia.

3. Le associazioni iscritte all'Albo possono accedere ai contributi stanziati dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione degli interventi. Una apposita sezione del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi disciplina termini e modalità di erogazione dei benefici di cui al presente comma.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 *(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, alla legislazione ed alla regolamentazione vigente in materia.

Art. 18 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento, una volta approvato con la relativa deliberazione consiliare, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



IL PRESIDENTE

CRUPI VINCENZO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

ARCIDIACO FRANCESCO

[Handwritten signature]

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

Napolitano Francesca

PARERE FAVOREVOLE

in ord. Reg. contab.

IL FUNZIONARIO

=====

VEDI PARERE ALLEGATO

Annotato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 49 e art. 183 del DLgs 267/2000, l' impegno di spesa di €. _____ al Cap. _____ del bilancio _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

DATA _____

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. Consecutivi ai sensi art. 124 del DLgs. N. 267/2000.

Campo Calabro, li **29 MAR. 2013**

IL MESSO COMUNALE

(Lofaro Giovannina)

ORIGINALE

29 MAR. 2013

Li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Arcidiaco Francesco

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Arcidiaco Francesco

Li _____

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva :

- ai sensi dell' art. 134 c. 3 DLgs 267/2000 in quanto decorsi senza reclami, 15 giorni dalla Pubblicazione .
- ai sensi dell' art. 134 c.4 DLgs 267/2000, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile .

Campo Calabro, li **29 MAR. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Arcidiaco Francesco

[Handwritten signature]